



Tribunale di Sorveglianza di Venezia

- Cannaregio 2386 – Palazzo Diedo – 30121 Venezia
- ☎ 041/5298040 – Fax 041/5298930 –
www.tribunaledisorveglianza.venezia.it

Prot. nr. 20/11 Int.

ORDINE DI SERVIZIO n. 3 del 8 agosto 2011

(Disposizioni in materia di notifica a mezzo fax ai condannati)

IL PRESIDENTE

- visto il proprio ordine di servizio n. 2 del 4 aprile 2011, al quale si fa qui integrale richiamo, con il quale è stato disposto che le notifiche da effettuarsi ai difensori in relazione ai procedimenti di sorveglianza di competenza collegiale, come pure in relazione a quelli monocratici di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Venezia, siano di norma eseguite mediante *fax* “eccezion fatta per le notifiche da effettuarsi al condannato che sia domiciliato presso il difensore, soggiacendo le medesime alle regole ordinarie”;
- vista la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 28451 del 28 aprile 2011, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “Le notificazione di atti, che abbiano come destinatario l'imputato o altra parte privata, possono essere eseguite con telefax o altro mezzo idoneo, a norma dell'art. 148, comma 2 *bis* c.p.p., in ogni caso in cui gli atti da notificare possano o debbano essere consegnati al difensore”

dispone

che quanto stabilito con l'ordine di servizio sopra richiamato sia esteso alle notifiche da effettuarsi presso il difensore quale domiciliatario *ex lege* del condannato, nell'impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, ovvero quale domiciliatario nominato dallo stesso condannato.

Si comunichi agli Uffici di Sorveglianza di Padova e di Verona e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Venezia 8 agosto 2011

IL PRESIDENTE
dr. Giovanni Maria Pavarin